

INDICE ARTICOLI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO.....	3
2.1 DISPOSIZIONI GENERALI	3
2.2 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	3
2.3 AMMONTARE DELL'APPALTO	4
2.4 FORMA DELL'APPALTO	4
2.5 SUBAPPALTI E COTTIMI	4
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	5
3.1 OPERE INCLUSE NELL' APPALTO	5
3.2 QUALITÀ DI ALCUNI MATERIALI, MANUFATTI E MODALITÀ ESECUTIVE	5
3.3 LAVORI ED OPERE COMPIUTE	5
3.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	6
3.5 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.....	6
3.6 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE	6
3.7 PARTICOLARI DELLE OPERE	6
ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI	7
4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI	7
4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI	7
4.3 ELENCO PREZZI UNITARI.....	7
4.4 FORNITURE A PIE' D'OPERA.....	7
4.5 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI	7
4.6 ASSISTENZE AGLI IMPIANTI ED ALLE OPERE SPECIALISTICHE	7
4.7 REVISIONE PREZZI D'APPALTO.....	8
ART 5 - CONTROVERSIE	8
5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	8
5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 6 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....	8
6.1 CAUZIONE PROVVISORIA	8
6.2 CAUZIONE DEFINITIVA	8
ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI.....	9
7.1 CONSEGNA DEI LAVORI	9
7.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	9
7.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO	10
7.4 PROGRAMMA LAVORI.....	10
7.5 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE.....	10
7.6 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI	11
ART. 8 - TEMPISTICA	11
8.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	11
8.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE	11
ART. 9 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI	12
ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	12
ART. 11 - CONTO FINALE E COLLAUDO	12
11.1 CONTO FINALE	12
11.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO	12

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

.....	13
12.1 GENERALITA'	13
12.2 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	13
ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE	13
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	17

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare ultimati i lavori di manutenzione straordinaria in Via Verdi, Comune di Sesto Fiorentino (FI), con tutte le opere connesse ed accessorie così come specificato negli elaborati grafici e nel computo metrico allegati.

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è retto dal presente Capitolato Speciale; dalla normativa prevista dal D. Lgs. 163/2006, dal regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (D.P.R. 554/99); dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000).

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Per quanto riguarda le opere in cemento armato, cemento armato precompresso e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al D.M. del 14.2.1992 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del D.Lgs. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere:

1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 dB(A) (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.

2) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzioso" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

2.2 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto:

- Capitolato generale d'appalto delle OO.PP. (Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000) anche se non materialmente allegato;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Computo metrico, l'elenco prezzi ed il quadro economico;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Stima dei costi di sicurezza;
- Cronoprogramma;
- n°3 elaborati grafici e piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

2.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori è di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI			
A1) Importo lavori a misura	€ 110 381,52		
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4 000,00		
<i>Totale importo lavori</i>	€ 114 381,52	€ 114 381,52	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) IVA 20%	€ 22 876,30		
B2) Per incentivo art. 92 D.LGS 163/06	€ 2 287,63		
B3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 454,55		
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 25 618,48	€ 25 618,48	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 140 000,00	

L'importo a base di gara ammonta a 114.381,52, di cui € 110.381,52 per lavorazioni a misura soggette a ribasso d'asta ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2.4 FORMA DELL'APPALTO

L'Appalto, ai sensi del Codice dei contratti, sarà aggiudicato a corpo e sarà appaltato esclusivamente mediante offerta a prezzi unitari.

Oltre a quanto prescritto nella richiesta di offerta resta stabilito che l'Impresa concorrente per l'ammissibilità alla gara dovrà presentare la seguente dichiarazione (art. 71 c. 2 del Reg. n° 554 del 21.12.1999) con la quale attesti:

a) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso l'elenco prezzi, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei lavori in appalto.

Comunque in nessun caso si procederà alla stipulazione del relativo contratto se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 71 c. 3 del Reg. n° 554 del 21.12.1999).

L'appalto sarà aggiudicato secondo le modalità precisate negli atti di gara.

2.5 SUBAPPALTI E COTTIMI

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Il concorrente in sede di gara dovrà indicare:

a – se intende avvalersi dell'istituto del sub appalto;

b – le parti del contratto che intende sub appaltare;

c – che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

Sono subappaltabili prestazioni entro il limite massimo del 30% del valore complessivo aggiudicato.

L'appaltatore dichiara inoltre di conoscere la disciplina del subappalto regolata dall'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni.

LA STAZIONE APPALTANTE PROVVEDERÀ A CORRISPONDERE ALL'AFFIDATARIO GLI IMPORTI DOVUTI. LA STAZIONE APPALTANTE PROVVEDERÀ A CORRISPONDERE DIRETTAMENTE AL SUBAPPALTATORE O COTTIMISTA L'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DAGLI STESSI ESEGUITI. GLI AFFIDATARI SONO

TENUTI A COMUNICARE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA PARTE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE DAL SUBAPPALTATORE O DAL COTTIMISTA, CON LA SPECIFICAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO E CON PROPOSTA MOTIVATA DI PAGAMENTO.

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

3.1 OPERE INCLUSE NELL' APPALTO

Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto allegati, possono sommariamente riassumersi come segue:

- Demolizione della sede stradale in manufatti di simil-pietra con relativo sottofondo della Via G. Verdi nel tratto evidenziato dalle planimetrie allegate al progetto;
- Rifacimento della pavimentazione in pietra di spessore 8 cm. posata a spina con il vertice sulla mezzeria della strada, previo rifacimento dello strato di allettamento in malta e cemento bagnato;

I lavori oggetto dell'appalto verranno eseguiti in conformità ai disegni di progetto.

3.2 QUALITÀ DI ALCUNI MATERIALI, MANUFATTI E MODALITÀ ESECUTIVE

I materiali da impiegarsi in tutte le categorie di lavoro previste nell'appalto dovranno essere di ottima qualità, nonché pienamente conformi alle caratteristiche fisiche, dimensionali e prestazionali stabilite dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di lavorazione.

In particolare la pietra per il lastricato dovrà essere di arenaria tipo extradura di colore grigio intenso uniforme e le caratteristiche dovranno essere campionate e documentate in sede di cantiere, allegando certificato di laboratorio autorizzato. La Direzione Lavori si riserva il diritto di far testare, a carico dell'impresa appaltatrice, il materiale effettivo di cantiere, mediante analisi di rispondenza presso il laboratorio SIGMA o altro laboratorio certificato, previa autorizzazione scritta della stazione appaltante.

Le lastre rettangolari verranno fornite con lati segati, piano di posa filo sega, piano di calpestio rigato nel formato di spessore 8 cm, di larghezze tra i 30 e 40 cm, e posate a spina il tutto secondo le indicazioni della D.L. Le caratteristiche della pietra saranno:

- resistenza a compressione 1.320,00 kg/cmq
- resistenza a flessione sotto carico concentrato 176 kg/cmq

La malta di allettamento sarà di cemento a 350 kg (cemento R 32,5) e avrà spessore medio di cm. 3.

Prima di procedere con la realizzazione della malta di allettamento è richiesta la regolarizzazione del massetto stradale e la realizzazione di giunti di dilatazione da eseguire trasversalmente ogni 25 metri, mediante lama vibrante riempiti con schiuma poliuretana.

La pietra deve essere accompagnata oltre che da una descrizione petrografica anche dai certificati relativi alle prove di:

- resistenza all'usura per l'attrito radente
- resistenza all'urto
- resistenza a flessione
- resistenza a compressione
- determinazione del coefficiente di imbibizione
- resistenza al gelo /disgelo
- resistenza allo scivolamento/slittamento

3.3 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

Le demolizioni, i disfacimenti, gli smontaggi, etc., salvo casi particolari previsti dall'elenco prezzi, saranno sempre misurati geometricamente, a volume, superficie, o lunghezza in base alla effettiva quantità di lavoro eseguito. Di norma il prezzo unitario delle demolizioni e disfacimenti comprende sempre, oltre agli altri oneri, quelli relativi alla esecuzione dei necessari ponteggi all'accatastamento del materiale riutilizzabile e al trasporto a rifiuto del rimanente.

Quanto sopra vale anche per gli smontaggi, salvo sempre non risulti diversamente dalla dizione del relativo titolo.

I ponteggi e gli sbarramenti verranno misurati a mq. o ml. di effettiva esecuzione, nonché in base al periodo di tempo durante il quale saranno richiesti in opera. Il prezzo unitario comprende anche il trasporto dei materiali occorrenti, lo smontaggio e l'allontanamento.

Gli scavi di sbancamento verranno misurati col metodo delle sezioni ragguagliate, oppure effettuando il prodotto della superficie scavata per la media delle altezze di scavo rilevate a distanze uniformi.

Il volume degli scavi di fondazione o a pozzo risulterà dal prodotto della base dello scavo per la sua profondità al di sotto del piano di sbancamento o, in mancanza, di campagna.

Gli scavi di sottofondazione saranno misurati in base al volume dello scavo effettivamente eseguito al di sotto della struttura preesistente, mentre lo scavo risultante al di fuori del piano verticale passante per il filo esterno della struttura stessa verrà considerato quale scavo di fondazione o, eventualmente, di sbancamento.

I prezzi unitari degli scavi comprendono sempre, oltre agli altri oneri quelli relativi ai necessari puntellamenti e armature, e gli eventuali aggrottanti.

I rilevati e i riempimenti saranno misurati come gli scavi di sbancamento.

Le casseforme di qualsiasi tipo saranno valutate a mq. in ragione dello sviluppo dell'effettiva superficie di contenimento del conglomerato.

Il ferro per cementi armati sarà valutato in base al peso effettivo degli elementi di armatura già approntata. In caso non sia possibile procedere alla pesatura, ne verrà stabilito il peso misurando lo sviluppo dei vari tondini ed adottando il peso teorico.

Per i conglomerati si adotterà il volume risultante dallo scavo tenuto conto dell'altezza del getto se trattasi di conglomerati di fondazione, oppure il volume risultante dalle dimensioni del conglomerato stesso, se trattasi di cementi armati, muretti, platee, etc.

3.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici, dalle relazioni, dall'elenco prezzi unitari allegati al contratto o richiamati nello stesso e dalle indicazioni integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

3.5 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. ed agli art. 11 e 12 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

3.6 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE

Gli elaborati progettuali forniti dall'Amministrazione comprendono una planimetria generale di intervento con i particolari costruttivi.

In sede di gara di appalto l'Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull'esecuzione dell'opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d'asta.

Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori (nel prosieguo D.L.) e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l'Amministrazione a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre nelle opere nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.4, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale.

I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture.

Questi elaborati saranno considerati integrativi del progetto generale originale dopo aver ottenuto il benestare della D.L.

3.7 PARTICOLARI DELLE OPERE

Qualora le opere da realizzare richiedessero interventi particolari non chiaramente desumibili dall'appaltatore dagli elaborati progettuali in descrizione, numero, quantità, colore e forma, sarà propria cura chiedere gli opportuni chiarimenti alla D.L., la quale ne specificherà le modalità di esecuzione senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento dei prezzi contenuti nell'elenco prezzi di riferimento. Rientrano in questi casi i particolari costruttivi o decorativi comunque necessari che potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell'Impresa all'atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall'impresa, qualora concordemente sia ritenuto confacente alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla D.L. Comunque l'appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di alcun aumento dei prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari.

ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI

4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI

I prezzi contrattuali derivano dall'applicazione ai singoli prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari.

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l'importo appositamente stanziato dall'amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e s.m. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in economia, sia per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

4.3 ELENCO PREZZI UNITARI

Nell'allegato elenco sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori e le somministrazioni. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari seguenti, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

4.4 FORNITURE A PIE' D'OPERA

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'Impresa nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori.

I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

4.5 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l'esecuzione di manutenzioni forniture non comprese nell'elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge (art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m)

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d'asta contrattuale.

I prezzi indicati nell'allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di tempo richiamato al punto

4.6 ASSISTENZE AGLI IMPIANTI ED ALLE OPERE SPECIALISTICHE

Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e specialistiche incluse nell'appalto tutte le assistenze murarie necessarie ad un corretto inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte.

4.7 REVISIONE PREZZI D'APPALTO

Non è ammessa la revisione dei prezzi né l'applicazione dell'art. 1664, 1° comma, del Codice Civile. Il prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. si applicherà ove ricorrano i presupposti ivi tassativamente previsti. A norma dell'art. 133, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., a tal fine l'appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui all'art. 133, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

ART 5 - CONTROVERSIE

5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si procederà con un accordo bonario.

5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di responsabile del procedimento: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione da parte del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione dell'Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il Direttore lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere.

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente.

All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

A chiusura del verbale l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice secondo quanto disposto dall'art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti dall'Impresa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 6 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Al momento della presentazione dell'offerta ed unitamente a questa i concorrenti all'appalto devono inviare prova della intervenuta costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2 per cento del prezzo base d'asta destinato a risarcire l'eventuale danno derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto.

La cauzione provvisoria può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria.

Il deposito cauzionale provvisorio è svincolato, per i concorrenti non aggiudicatari, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto. Lo svincolo della cauzione provvisoria dell'aggiudicatario avverrà automaticamente a seguito della stipula del contratto.

6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

A norma dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto ed il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l'Amministrazione avesse a subire. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

A norma dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) o dello spirare del termine. Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione dell'importo residuo della cauzione, questo continuerà a restare, in tutto od in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge.

Si precisa che, a norma dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI

7.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L'Amministrazione appaltante procede, così come previsto dall'art. 129 del DPR 554/1999, alla consegna dei lavori entro il termine di 45 giorni dalla firma del Contratto d'Appalto, fatto salvo quanto indicato nella lettera d'invito e senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori; l'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in relazione alla sistemazione stradale e generale della zona.

7.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.

L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.

L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L. L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori,

quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

A norma dell'art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'Impresa appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazione ed integrazione al Piano di sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. A norma dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

A norma dell'art. 102, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

7.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

Per tutto ciò che sia in opposizione del presente foglio delle condizioni, ciascuna categoria di lavoro e forniture, verrà eseguita secondo le buone norme tecniche e secondo le prescrizioni delle varie voci dell'elenco prezzi allegato al progetto.

L'Impresa appaltatrice dei lavori è completamente responsabile dei danni arrecati a terzi per lavori stessi.

7.4 PROGRAMMA LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo.

IL PROGRAMMA DEI LAVORI DOVRÀ ESSERE REDATTO IN RELAZIONE AI TERMINI STABILITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'impresa ed alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovrà tenere esplicitamente conto della eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.

L'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D. L., l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

7.5 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A norma dell'art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m. l'appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

A norma dell'art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e notificato all'amministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.

Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

7.6 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto.

A norma dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. la misurazione dei lavori e la redazione della contabilità sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 8 - TEMPISTICA

8.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 90 (novanta) giorni lavorativi naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna (punto 7.1 del presente Capitolato).

8.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Il tempo contrattuale, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.

Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. ed all'art. 24 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. Si precisa sin d'ora che le interruzioni considerate nel tempo contrattuale in relazione alle condizioni climatiche stagionale sfavorevoli sono quelle di seguito indicate in relazione alle distinte zone climatiche:

- 1) Località con altitudine fino a 400 m. s.l.m.: periodo di interruzione dal 15 dicembre al 15 febbraio;
- 2) Località con altitudine compresa fra 400 e 1000 m. s.l.m.: periodo di interruzione dall'1 dicembre all'1 marzo;
- 3) Località con altitudine superiore ai 1000 m. s.l.m.: periodo di interruzione dal 15 novembre all'1 aprile.

Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.

EVENTUALI PROROGHE DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI POTRANNO ESSERE CONCESSE DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO SU RICHIESTA ESPRESSA DELL'APPALTATORE FORMULATA CON CONGRUO ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E COMUNQUE ALMENO 30 GIORNI PRIMA LA SCADENZA DEL TERMINE MEDESIMO E SEMPRE CHE IL RITARDO NELLA PROSECUZIONE DEI LAVORI DIPENDA DA FATTI NON A LUI IMPUTABILI E NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 26 DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI APPROVATO CON D.M. N. 145/2000.

A norma dell'art. 172 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. l'appaltatore deve dare all'Amministrazione committente formale comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 9 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A norma dell'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dell'art. 22 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo pari allo 6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. QUALORA IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DETERMINI UN IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PENALE SUPERIORE AL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, L'AMMINISTRAZIONE PROMUOVE L'AVVIO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 136 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidenzia dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.

A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero della strada e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).

Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito come derivante dall'offerta (e quindi al netto degli oneri della sicurezza) e al netto delle prescritte ritenute raggiunga un importo non inferiore a €. 70.000 (settantamila/00 euro).

Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di avanzamento nell'importo sopra indicato sarà liquidato lo stato di avanzamento relativo agli oneri di sicurezza determinato con il supporto del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AGLI ONERI DI SICUREZZA È SUBORDINATA ALL'ACCERTAMENTO DA PARTE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE DELLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE: L'ACCERTAMENTO È PROVATO MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NEL REGISTRO DI CONTABILITÀ DA PARTE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.

Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera.

A norma dell'art. 114 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. in caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Il pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli certificati di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, dopo l'approvazione del collaudo da parte delle competenti autorità

I pagamenti saranno effettuati per il tramite del tesoriere comunale, secondo le modalità che l'Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione comunale.

ART. 11 - CONTO FINALE E COLLAUDO

11.1 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di 120 dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento e gli estremi dell'ordine, nonché il dettaglio dei lavori, servizi e forniture effettuate, corrispondenti alle voci dell'elenco prezzi, con le rispettive quantità.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

11.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO

Il collaudo tecnico - amministrativo dei lavori verrà effettuato entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori accertati dal prescritto certificato del Direttore Lavori.

Qualora dal conto finale l'importo dei lavori al netto del ribasso risulti inferiore ad euro 1.000.000,00 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Qualora dal conto finale l'importo dei lavori al netto del ribasso risulti superiore ad euro 200.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00 l'Amministrazione potrà richiedere l'atto di collaudo, in luogo del certificato di regolare esecuzione, qualora nel corso dei lavori siano stati evidenziati problemi tecnici particolari o siano state approvate varianti superiori al quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, il collaudo tecnico amministrativo verrà concluso entro il termine di sei mesi di ultimazione dei lavori.

In caso effettuazione del collaudo oltre la data stabilita, verrà applicata una penale d'importo pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo da corrispondere ai Progettisti.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

12.1 GENERALITÀ

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato speciale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell'appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l'appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

12.2 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

SONO, INOLTRE, A CARICO DELL'APPALTATORE TUTTI GLI OBBLIGHI E GLI ONERI DI SEGUITO DESCRITTI I QUALI TUTTI DEVONO INTENDERSI COMPENSATI CON IL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.

1) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell'Amministrazione committente nei casi e

secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;

- 2) L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell'art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti;
- 3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisoriale, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorità Comunale, il relativo canone ove previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa;
- 4) Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l'Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
- 5) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisoriale occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
- 6) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. Nel cartello di cantiere dovrà essere inserito inoltre, a carico dell'Appaltatore, un rendering o una rappresentazione grafica (a scelta dell'Amministrazione), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione Comunale;
- 7) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada;
- 8) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito;
- 9) A provvedere con i mezzi e gli accorgimenti necessari atti a garantire la funzionalità idraulica dei corpi idrici durante le fasi di lavorazione, fermo restando i criteri di sicurezza durante le fasi lavorative;
- 10) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- 11) Il provvedere alle spese per la custodia del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646);
- 12) Il mettere a disposizione dei funzionari della D.L., adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale;
- 13) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi, prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato, nonché alla fornitura dell'acqua potabile agli operai;
- 14) L'appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere;
- 15) La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d'opera presente divisa per l'impresa principale e per le eventuali imprese subappaltatrici;
- 16) La manutenzione del cantiere, l'idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione;
- 17) Secondo quanto già indicato nell'art. 12.2 del presente Capitolato, l'appaltatore adotta nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla

prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Impresa è responsabile rispetto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

- 18) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- 19) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall'art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, nonché la La salvaguardia funzionale e di esercizio delle infrastrutture pubbliche (acquedotto, gasdotto, linee elettriche e telefoniche, reti di fognatura comunali o private) che insistono nell'ambito dei lavori oggetto del presente appalto;
- 20) L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione (D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, art. 129);
- 21) A predisporre in corso di esecuzione quanto necessario per ottenere direttamente nei getti di calcestruzzo per strutture di qualsiasi specie, secondo le previsioni dei disegni costruttivi o le successive indicazioni della Direzione dei Lavori, i necessari drenaggi, fori, cavità, incassature, ecc.. per il deflusso delle acque di permeazione, per sedi di cavi elettrici, tubazioni ed apparecchi, per attacchi di parapetti, mensole, segnali, parti di impianti, bocchettoni di scarico, ecc.; restando inteso che tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni sopraindicate saranno a totale carico dell'Impresa; ciò in particolare, a titolo esemplificativo, per quanto riguarda le demolizioni di opere di spettanza dell'Impresa stessa, per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di strutture ed apparecchi da installare, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente per la fornitura e per la installazione;
- 22) Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall'Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta;
- 23) Le spese per le attività di collaudo, sia in corso d'opera che finali, di cui all'art. 193 del Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554;
- 24) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio,

come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, ENEL, TELECOM, Aziende Erogatrici, ecc.;

- 25) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
- 26) Il provvedere all'osservanza delle Norme vigenti in materia di Polizia Mineraria;
- 27) L'assistenza per eventuali saggi o scavi archeologici, ivi compresa la fornitura di quanto richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici, nonché le maggiori spese per il fermo di cantiere;
- 28) Il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere;
- 29) A fornire mezzi, apparecchi, strumentazione e tutti i necessari accessori e mano d'opera per ogni prelevamento, prova ed esame o controllo che potrà venire richiesto, come anche a provvedere e a sostenere ogni relativa spesa, per prove presso laboratori specializzati che potranno venire richieste dall'appaltante, dalle competenti autorità o che sono stabilite dalle leggi e norme vigenti in materia, sia durante la esecuzione dei lavori sia posteriormente fino al collaudo;
- 30) La redazione della certificazione relativa al L. 46/90 e del collaudo dell'impianto elettrico, secondo quanto richiesto dalla Direzione dei Lavori;
- 31) La fornitura di tutte le certificazioni sui materiali utilizzati, secondo quanto richiesto dalla Direzione dei Lavori;
- 32) Le prestazioni professionali di tecnici ed operai qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- 33) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- 34) La esecuzione di rilievi topografici per il controllo ed il collegamento dei diversi capisaldi ed il controllo delle quote del punto di inizio dei lavori e dello scorrimento di ogni singola opera d'arte;
- 35) La materializzazione dei capisaldi su ogni manufatto od opera d'arte e consegnarne le monografie alla stazione appaltante per eseguire i necessari controlli;
- 36) La redazione di tutti i calcoli di stabilità delle strutture (di fondazione ed in elevazione) in conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso, in muratura, nonché in ferro, per dette opere l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n° 1086 5/11/1971, dal D.L. MIN. LL.PP. 14/2/1992 ed ogni altra normativa vigente. Prima di eseguire le opere l'impresa dovrà presentare in triplice copia i calcoli statici e i relativi elaborati grafici firmati da un Ingegnere regolarmente iscritto all'albo professionale, assumendo con ciò la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Amministrazione.
- 37) Dovrà inoltre depositare la documentazione presso gli Organi competenti, con le modalità e rispettando i termini previsti per legge prima dell'esecuzione dei lavori;
- 38) Il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
- 39) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- 40) L'impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi connessi alla realizzazione dell'opera restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall'art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
- 41) L'impresa si obbliga ad eseguire i lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi;

- 42) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese, sia con opportune opere provvisorie, che con opere nuove;
- 43) Il fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera con particolare riguardo agli impianti;
- 44) Il concedere l'uso anticipato dell'opera con i relativi impianti o di parte di essa, che venisse richiesto dall'Amministrazione (nelle more della redazione ed approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione) senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; all'atto della presa in consegna anticipata dell'opera dovrà essere constatato lo stato delle opere realizzate compilando e firmando apposito verbale a norma delle vigenti disposizioni e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.. La presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenze dell'appaltatore;
- 45) La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso;
- 46) La consegna prima del collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell'opera così come costruita, in doppia copia, in controlucido o su supporto magnetico (a scelta della stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione od indicazione dei materiali ed apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni atte ad individuare la consistenza ed il percorso dei principali circuiti (a norma della Legge 5 marzo 1990 n. 46 e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.);
- 47) Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta è tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori;
- 48) A lavori ultimati e prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'appaltatore dovrà fornire la Dichiarazione di Conformità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
- 49) A lavori ultimati e prima della consegna dell'opera e/o di parti di essa dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale dell'opera stessa, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto se ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. Nell'eventualità che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'appaltatore dichiara:

di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

di aver valutato nell'offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisorio o di sicurezza. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.

A norma dell'art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. L'Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta convenuto che l'Impresa dovrà eseguire tutti i lavori descritti nei documenti di progetto anche se tali lavori sono espliciti o graficizzati in uno solo di essi elaborati.